



16 Gennaio 2020

Le principali novità IVA in vigore dal 1° gennaio 2020

Centro Studi
centrostudi@ayming.com



Paolo Intini
Responsabile Centro Studi
Business Development
pintini@ayming.com



Paola Casoni
Director
Innovation & Fiscal
pcasoni@ayming.com

Ayming Italia
www.ayming.it
Via Roberto Lepetit, 8
20124 Milano
+39 02 80583223

La legge di Bilancio per il 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), il Decreto Fiscale collegato e la relativa legge di conversione del Decreto Fiscale collegato (Legge 24 dicembre 2019, n. 157), nonché la legge di conversione del Decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) hanno introdotto diverse novità in materia di imposta sul valore aggiunto.

Le principali misure, in vigore dal 1° gennaio 2020, sono:

Aliquote IVA 2020, 2021 e 2022

Restano in vigore anche nel 2020 le attuali aliquote IVA del 4%, 5%, 10% e 22%.

La Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto le seguenti modifiche:

- l'aliquota ridotta del 10% aumenterà al 12% a partire dal 1° gennaio 2021;
- l'aliquota ordinaria del 22% aumenterà al 25% a partire dal 1° gennaio 2021, ed al 26,5% a partire dal 1° gennaio 2022.

Sono stati previsti dei target di bilancio, al raggiungimento dei quali i predetti aumenti non troveranno applicazione.

Invio trimestrale dell'esterometro

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. Esterometro) avrà cadenza trimestrale.

La comunicazione andrà trasmessa entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.

Per l'effetto, la trasmissione telematica della comunicazione relativa al primo trimestre 2020 – gennaio, febbraio e marzo – andrà effettuata entro il 30 aprile 2020.

Non essendo stata prevista una decorrenza specifica, la modifica esplica i suoi effetti anche con riferimento agli adempimenti non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate - in occasione del Forum dei Commercialisti ed esperti contabili del 13 gennaio 2020 – ha chiarito che le comunicazioni relative alle operazioni dei mesi di novembre e dicembre 2019 possono essere trasmesse entro il 31 gennaio 2020 (ossia la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (ottobre – novembre – dicembre)).

Liquidazioni IVA precompilate, comunicazioni trimestrali delle liquidazioni e dichiarazione IVA 2021

In via sperimentale, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2020, l'Amministrazione finanziaria predisporrà - sulla base dei dati acquisiti mediante la fatturazione elettronica - per tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:

- liquidazioni periodiche IVA precompilate;
- comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA precompilate.

Tali documenti verranno resi disponibili nel cassetto fiscale del contribuente, al quale spetterà di validare i documenti predisposti dall'Amministrazione finanziaria ed apportare eventuali modifiche.

Similmente, l'Amministrazione finanziaria predisporrà altresì le dichiarazioni IVA precompilate, a partire da quella relativa all'anno 2020 (modello IVA 2021), in scadenza il 30 aprile 2021.

Anche in questo caso, il contribuente dovrà validare la dichiarazione precompilata ed effettuare eventuali modifiche ed integrazioni.

Estensione del *reverse charge*

Il meccanismo dell'inversione contabile viene esteso anche alle prestazioni effettuate sulla base di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente

Dichiarazioni di intento ed esportatori abituali

Sono previste delle novità con riferimento agli adempimenti in materia di dichiarazioni di intento. Più diffusamente:

- gli esportatori abituali non saranno più tenuti a presentare ai loro fornitori – o in Dogana – copia della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di trasmissione telematica;
- esportatori e fornitori non dovranno più numerare progressivamente le dichiarazioni di intento ed annotarle in apposito registro;
- i fornitori dovranno indicare in fattura il numero di protocollo della ricevuta di trasmissione telematica della dichiarazione di intento, in luogo del numero progressivo di quest'ultima;
- viene eliminato il quadro VI della dichiarazione IVA, nel quale i fornitori dovevano riepilogare gli estremi di tutte le dichiarazioni di intento ricevute nel corso dell'anno.

I fornitori dovranno verificare gli estremi della dichiarazione di intento su una apposita banca

dati online; in difetto di tale verifica, gli stessi saranno passibili di una sanzione tra il 100% ed il 200% dell'imposta relativa all'operazione.

Quick fixes


Con l'obiettivo di armonizzare la disciplina degli scambi intracomunitari, l'Unione europea ha previsto quattro regole in materia di:

- semplificazioni relative al contratto di call-off stock;
- transazioni a catena;
- applicazione del regime di non imponibilità;
- prova delle cessioni intracomunitarie.

Tali novità avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.

Invero, solo le novità relative alla prova delle cessioni sono già in vigore, poiché previste dal Regolamento (EU) 2018/1912, direttamente applicabile senza necessità di trasposizione nelle normative nazionali.

Con riferimento alle altre regole, in difetto di specifiche norme interne e di posizioni ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'applicazione resta incerta.



Ayming worldwide

#furthertogether

www.ayming.it/insights/type/centro-studi-ayming

© 2020 Ayming Italia S.r.l. SB - Tutti i diritti riservati.

I contenuti del presente documento devono intendersi di carattere generale e forniti a mero scopo informativo. Gli stessi non possono considerarsi sostitutivi di una consulenza professionale, né sufficienti e/o esaustivi al fine di prendere decisioni strategiche.